

AVV' SPITALE



ORIGINALE

IL CASO.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Sezione sesta civile

causa civile iscritta al n. RG. [redacted]/2009

Tra

[redacted]
con l'avv. Mauro Guizzardi, elett. dom. presso
l'avv. [redacted]

Ricorrente

e

Banca [redacted] spa

Convenuto

contumace

Il giudice istruttore

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24.3.2010;

all'esito della discussione orale e visti i documenti prodotti;

osserva

La prospettazione della ricorrente si fonda sulla affermazione che essa è titolare di contratto di deposito titoli n. [redacted] presso la Banca convenuta; che la Banca intermediava in suo favore obbligazioni Lehman Brothers BR TV TV03/11 e 13TV; che a seguito dell'insolvenza della Lehman Brothers, essa richiedeva alla Banca i documenti inerenti le obbligazioni, ma che la Banca non

provvedeva nonostante numerose diffide; rilevava che il proprio diritto ad ottenere la documentazione era sancito dalla legge e richiamava il TUF D.Lgs 58/1998, il Regolamento Consob 11522/1998 e il Testo Unico Bancario (TUB D.Lgs 385/1993).

La Banca convenuta, alla quale il ricorso è stato regolarmente notificato il 30.1.2010, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.

Ciò premesso, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente e non contestata dalla convenuta, che non si è costituita in giudizio, dimostrando di disinteressarsi della causa, risulta che la ricorrente ha sottoscritto ordini di acquisto aventi ad oggetto le obbligazioni Lehman Brothers descritte in ricorso e che la Banca convenuta non ha mai provveduto a rilasciare la documentazione inerente tali operazioni. In particolare la ricorrente ha chiesto che la Banca sia condannata a rilasciare i seguenti documenti:


- copia contratto quadro di negoziazione;
- copia ordini di acquisto dei titoli Lehman Brothers;

IL CASO.it

- copia nota informativa operazione di acquisto obbligazioni Lehman Brothers;
- copia documento sui rischi generali degli investimenti;
- scheda di profilatura della ricorrente contenente informazioni relative ai rischi.

La domanda è fondata.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza di diritto soggettivo a sé stante. Esso trova fondamento, per un verso, nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto;



per l'altro verso, e in modo specifico, si fonda nella disposizione dell'art. 119, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, secondo cui "il cliente ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni". La pretesa è configurata in termini assoluti, senza alcun collegamento all'uso che il soggetto intenda fare dei documenti. Il diritto alla consegna di documenti si atteggia quindi come diritto sostanziale autonomo, che trova fondamento nei principi generali di trasparenza e buona fede cui è ispirato il nuovo ordinamento bancario. Trattasi, dunque, di un diritto la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica "finale" e non strumentale, indipendentemente dalla circostanza se il cliente debba o meno avvalersene in futuro giudizio da instaurare nei confronti della banca (Cass. 10 ottobre 1999 n. 11733; Trib. Bari, Sez. II, 5/12/2006).

IL CASO.it

All'accoglimento del ricorso consegue la condanna della banca convenuta a consegnare alla ricorrente tutta la documentazione indicata in ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 702 ter, 4° comma, c.p.c.,

accoglie il ricorso, in particolare:

- condanna la banca convenuta a consegnare alla ricorrente tutta la documentazione indicata in ricorso-
- copia contratto quadro di negoziazione;
 - copia ordini di acquisto dei titoli Lehman Brothers;
 - copia nota informativa operazione di acquisto obbligazioni Lehman Brothers;
 - copia documento sui rischi generali degli investimenti;

- scheda di profilatura della ricorrente
 contenente informazioni relative ai rischi; **IL CASO.it**
 condanna la parte convenuta al pagamento a favore
 della ricorrente delle spese di lite, che liquida
 in euro 418,00 per diritti, euro 2.313,00 per
 onorari, euro 278,46 per esposti, oltre rimborso
 spese generali, iva e cpa come per legge.
 Si comunichi alle parti.

Torino, 27.3.2010

Il giudice

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE
G. MATARAZZO

depositato in Cancelleria
2 APR. 2010
CANCELLIERE

[Handwritten signature]

DATA AVVISO
27 MAR 2010



Volume	1177	IA
Cronol.	1177	IA
Reper.	1186	IA